

Lo statuto delle società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio potrà prevedere ulteriori cause di recesso.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi sopra illustrate.

## **2.5 I requisiti dei soci**

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

In questo ambito va anche segnalata la possibilità di prevedere, attraverso lo statuto, la creazione della categoria del "socio in formazione" – ovvero del nuovo socio cooperatore, in ragione dell'interesse alla sua formazione o del suo inserimento nell'impresa – che entro il termine massimo di cinque anni deve diventare socio a tutti gli effetti.

L'atto costitutivo, pertanto, può prevedere, il nuovo istituto dell'ammissione di una nuova categoria di soci.

Il loro numero non può essere superiore al terzo dei soci cooperatori e lo statuto è libero di determinare diritti e obblighi di tali soggetti.

In sostanza, con questo meccanismo si istituisce la figura del "socio in prova", e dopo un periodo che – come già anticipato – non potrà essere superiore a cinque anni, a meno che non sia escluso o receda, il socio avrà diritto ad essere considerato appartenente alla compagine sociale a pieno titolo.

Una novità introdotta dal legislatore della Riforma riguarda, inoltre, il divieto espresso di chi esercita in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, di poter divenire socio della cooperativa stessa.

## **2.6 Il principio della "porta aperta" e l'ammissione dei nuovi soci**

La norma di cui all'art. 2524 in materia di variabilità del capitale sancisce il principio della "porta aperta" il quale, essendo di stampo tradizionale, va integrato con successive previsioni della riforma sulla ammissione dei soci e sul trasferimento della partecipazione sociale.

Come nella previgente normativa, il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

In seguito alla Legge di riforma, per la prima volta in una normativa generale ed organica viene codificato il principio della "porta aperta" (in precedenza solo espressamente disciplinato dal regolamento del 1911 per le cooperative ammesse ai pubblici), secondo un principio solidaristico di norme che intendono tutelare l'aspettativa dell'aspirante socio ad essere ammesso nella cooperativa.

Il rafforzamento del principio della porta aperta si concretizza attraverso la previsione di un obbligo di motivazione del rigetto della domanda dell'aspirante socio, con

la previsione di una specie di appello all'assemblea da parte del terzo non ammesso (così come è oggi previsto nella migliore prassi statutaria) e con l'imposizione a carico degli amministratori di un onere di relazione sul rispetto di tale principio. In particolare, l'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda del terzo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il meccanismo normativo predisposto prevede che sull'ammissione decida il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di motivare l'eventuale diniego all'ingresso in cooperativa, da comunicarsi all'interessato entro sessanta giorni. Quest'ultimo, nei successivi sessanta giorni può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non accolte.

Vi è altresì l'obbligo per gli amministratori di illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In tale contesto, tuttavia, è da ritenersi che il ruolo dell'assemblea sia quello di fornire indicazioni agli amministratori in merito alle domande non accolte. A fronte delle decisioni dell'assemblea, gli amministratori potranno adeguarsi, oppure dimettersi nel caso in cui ritengano l'ammissione illegittima.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e ss.

Il legislatore della riforma ha ritenuto opportuno introdurre anche la possibilità di un aumento del capitale a pagamento analogo a quello delle società di capitali, che è già previsto e praticato in alcuni settori. Il principio della porta aperta, infatti, affidato alla iniziativa dei terzi aspiranti soci, non soddisfa le esigenze finanziarie della società che potrebbe avere interesse ad aumentare il proprio capitale per specifiche necessità di impresa. Naturalmente, l'aumento di capitale ordinario a pagamento va coordinato con i principi generali della mutualità (limiti al possesso azionario, requisiti dei soci, gradimento ecc.).


Da rilevare, in ultimo, la espressa possibilità, peraltro già ampiamente praticata dalle cooperative di credito, di procedere ad aumenti di capitale con delibera di assemblea straordinaria e con diritto d'opzione concesso ai soci.

**Tab. 3 - L'ammissione di nuovi soci alla cooperativa**


<b>La domanda di ammissione</b>	l'ammissione di nuovi soci è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato, con conseguente obbligo di comunicazione all'interessato e di annotazione nel libro soci
<b>Versamenti del socio</b>	il nuovo socio ha l'obbligo (con effetti condizionati ai fini dell'annotazione) di versare l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio

<b>Rigetto della domanda</b>	Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, vi è l'obbligo degli amministratori di comunicare la delibera all'interessato entro sessanta giorni dall'adozione della stessa
<b>Ricorso contro il rigetto della domanda</b>	L'istante può, entro i successivi sessanta giorni chiedere che sul diniego si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione (la norma affida all'organo assembleare, secondo i principi dell'obbligatorietà della valutazione sul diniego e prescindendo da qualsiasi attività degli amministratori, la determinazione sulla fondatezza della mancata ammissione, prescindendo dalla creazione di organi specifici, come il collegio dei probiviri previsto specificamente per le banche popolari e per le banche di credito cooperativo)
<b>Obblighi degli amministratori</b>	Oltre ad essere prevista la motivazione specifica della mancata ammissione, gli amministratori hanno l'obbligo di riferire nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

**Tab. 4 - L'iter per l'ammissione del socio  
(con accoglimento dell'istanza)**



**Tab. 5 - L'iter per l'ammissione del socio (con rigetto dell'istanza)**



## 2.7 Il socio uscente: recesso, esclusione e morte

La disciplina del recesso è sostanzialmente immutata rispetto alla precedente normativa, a differenza delle disposizioni in materia di liquidazione della quota che presentano delle novità.

Data la maggiore ampiezza del recesso nelle cooperative rispetto alle altre società, il legislatore ha introdotto una sorta di “accettazione” da parte dell’organo competente, il quale dovrà valutare se la dichiarazione del socio è conforme alla legge e allo statuto.

La riforma ha, inoltre, introdotto una distinzione tra gli effetti del recesso sul rapporto sociale in senso stretto (decorrenti dalla comunicazione) e sui rapporti mutualistici in corso (con disciplina diversificata a seconda che la comunicazione sia fatta o meno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio).

Per quanto concerne l’esclusione del socio, è stata introdotta una nuova disciplina, la quale presenta caratteri di maggiore analiticità rispetto alle precedenti disposizioni, pur nel rispetto delle linee tradizionali dell’istituto nell’ambito delle società cooperative. L’aspetto più rilevante delle modifiche introdotte riguarda il collegamento dell’esclusione anche all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici. A tale proposito, il legislatore ha previsto che, dal momento che l’esclusione sancisce la rottura di un rapporto di collaborazione e di fiducia reciproca, salva diversa disposizione statutaria, l’esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in corso.

La disciplina degli effetti della morte del socio è invece analoga a quella oggi prevista dall’art. 2528 c.c., con una opportuna precisazione relativa alla continuazione del rapporto, che può aversi solo quando gli eredi siano in possesso dei requisiti per partecipare alla società.

L’ultimo comma dell’art. 2534 contiene, inoltre, una precisazione relativa alla continuazione con pluralità di eredi. In tal caso, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione, gli eredi dovranno nominare un rappresentante comune.

**Tab. 6 - Il recesso del socio cooperatore**

Norme applicabili	Modalità di recesso	
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Art. 2352 c.c.</li> <li>— Art. 2437 c.c.</li> <li>— Art. 2473 (se previsto nell’atto costitutivo)</li> </ul>	Recesso convenzionale	Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dall’atto costitutivo, come nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi stabiliti dall’atto costitutivo (art. 2527 c.c.)
<ul style="list-style-type: none"> <li>— numero soci inferiore a 20</li> <li>— attivo patrimoniale inferiore a 1 milione di euro</li> </ul>	Recesso legale	<p>Se l’atto costitutivo vieta la cessione della quota o delle azioni (art. 2530, sesto comma)</p> <p>Nei casi contemplati ex art. 2437</p> <p>Se l’atto costitutivo rimanda alle norme sulle S.r.l., il recesso spetta nei casi contemplati ex art. 2473</p>

### **2.7.1 Il socio uscente: la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni**

La disposizione di cui all'art. 2535, avendo carattere generale, in pratica è destinata essenzialmente alle cooperative diverse da quelle riconosciute. Infatti, per le cooperative riconosciute, continuerà ad applicarsi la disposizione dell'articolo 26 lett. b) della Legge Basevi, di cui al d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577, e del d.P.R. n. 601 del 1973, che prevede l'assoluto divieto di computo delle riserve in caso di scioglimento del rapporto sociale.

In seguito alla necessità di osservare limiti congrui alla lucratività soggettiva, la riforma ha previsto che in ogni caso lo statuto, anche e soprattutto delle cooperative non riconosciute, debba prevedere appositi "criteri" che serviranno a differenziare la liquidazione della quota nelle cooperative dalla liquidazione della quota nelle altre società.

Il legislatore ha inoltre espressamente previsto la possibilità di rimborso del soprapprezzo, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia mai stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

### **2.7.2 Il socio uscente: la responsabilità nei confronti della cooperativa**

In seguito all'intervento del legislatore, è stata ridotta ad un anno la responsabilità di due anni prevista dall'art. 2530, per il socio che cessa di far parte della società a causa dei conferimenti non versati.

Il secondo comma prevede che se la società cade in insolvenza, entro un anno dal pagamento al socio della quota di liquidazione (ovvero se il pagamento è avvenuto presumibilmente quando già la società non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), l'ex socio dovrà restituire alla società (o agli organi della procedura di insolvenza) l'importo ricevuto a titolo di liquidazione della quota.

## **2.8 Il creditore particolare del socio**

In relazione al creditore particolare del socio, il legislatore della riforma ha ritenuto opportuno eliminare il diritto del creditore particolare del socio ad opporsi alla proroga della società, la cui possibilità era ammessa nell'ambito della normativa previgente. Tale possibilità è sembrata evidentemente eccessiva rispetto agli interessi in gioco, specie nel caso in cui una cooperativa decida di continuare una attività che potrebbe avere funzione sociale.

## **2.9 Il gruppo cooperativo paritetico**

Il gruppo è costituito di sole cooperative, in cui il controllo avviene a mezzo di un apposito contratto. In particolare, la figura in questione sembra escludere che esso si possa integrare con il gruppo cooperativo ex art. 27-*quinquies* della Legge Basevi, in cui al vertice vi è una cooperativa che controlla società di capitali.

In sostanza appare evidente che il legislatore della riforma non ha colmato una lacuna del vecchio gruppo cooperativo, ma ha affiancato ad esso una nuova struttura, in parte già “coperta” istituzionalmente dai consorzi di cooperative.

Il gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-*septies*), in sostanza, è il contratto con cui più cooperative, appartenenti anche a categorie diverse, dovrà indicare la durata, la cooperativa o le cooperative cui è attribuita la direzione del gruppo, l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati, i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.

È stato espressamente previsto che la singola cooperativa possa recedere dal contratto di gruppo quando l’adesione ad esso influisca negativamente sugli scambi mutualistici.

**Tab. 7 - Analisi comparativa di sintesi tra la normativa previgente e le nuove disposizioni, relativamente agli argomenti trattati nel capitolo**

Testo previgente	Testo attuale	Note
<p><b>2518. Atto costitutivo.</b>                      [1] La società deve costituirsi per atto pubblico.                      [2] L’atto costitutivo deve indicare:                      1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza dei soci;                      2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;                      3) l’oggetto sociale;                      4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l’eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;                      5) la quota di capitale sottoscritto da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste;                      6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;                      7) le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;                      8) le condizioni per l’eventuale recesso e per l’esclusione dei soci;</p>	<p><b>2521. (Atto costitutivo).</b>                      La società deve costituirsi per atto pubblico.                      L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.                      L’atto costitutivo deve indicare:                      1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;                      2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;                      3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;                      4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;                      5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;                      6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tem-</p>	<p>Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali sono riservate, in via esclusiva, solo alle cooperative a mutualità prevalente. Tale qualificazione viene acquisita in relazione al tipo di scambio mutualistico fra cooperativa e soci (la prevalenza delle prestazioni lavorative dei soci per le cooperative di produzione, la prevalenza delle operazioni di acquisto e vendita nei confronti dei soci per le cooperative di consumo ecc.) e deve essere esplicitata nell’atto costitutivo fin dalla nascita della cooperativa stessa.                      La norma rispetto a quella previgente subisce poche ma importanti modifiche, quali la previsione che l’atto costitutivo debba stabilire le regole per lo svolgimento della attività mutualistica, la previsione che l’atto costitutivo debba espressamente indicare se la cooperativa intenda agire con i terzi, con la importante conseguenza che — se lo statuto nulla prevede — questo</p>

(Segue)

Testo previgente	Testo attuale	Note
<p>9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;</p> <p>10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;</p> <p>11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale;</p> <p>12) il numero dei componenti il collegio sindacale;</p> <p>13) la durata della società;</p> <p>14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.</p> <p>[3] Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.</p>	<p>po in cui devono essere eseguiti i conferimenti;</p> <p>7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;</p> <p>8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;</p> <p>9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;</p> <p>10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;</p> <p>11) il numero dei componenti del collegio sindacale;</p> <p>12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;</p> <p>13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.</p> <p>Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.</p> <p>I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie</p>	<p>tipo di attività deve ritenersi non consentito. In tal caso la previsione dei regolamenti interni (istituto già apparso nella legge sul socio cooperatore) deve intendersi come estensione-appendice dello statuto o come documento sociale autonomo.</p> <p>Tali regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, devono essere predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.</p> <p>Nell'atto costitutivo andranno indicati, tra l'altro, il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, specificando chi ha la rappresentanza della società.</p> <p>Occorrerà inoltre stabilire le regole per la ripartizione degli utili e dei ristorni, per il recesso e per i conferimenti.</p> <p>I rapporti tra la società e i soci potranno essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica</p>
	<p><b>2522.</b> (<i>Numero dei soci</i>). Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci</p>	<p>L'art. 2522 specifica le regole che disciplinano la nascita di una cooperativa. I soci devono essere almeno nove, ma è ammessa la costituzione di un ente con almeno tre</p>

(Segue)

Testo previgente	Testo attuale	Note
	<p>quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.</p> <p>Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.</p> <p>La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative</p>	<p>soci, purché persone fisiche, a condizione che la società adotti la disciplina prevista per le società a responsabilità limitata.</p> <p>Se successivamente alla costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione.</p> <p>In ordine al numero dei soci, la riforma ha inteso generalizzare il numero minimo a nove unità, eliminando tutti i riferimenti normativi che per i vari tipi di società prevedano numeri diversi. Si fa riferimento, innanzitutto, ai numeri pretesi non per la costituzione della società, ma ad esempio per la iscrizione nei registri prefettizi. È fatta salva la possibilità di deroghe stabilite da leggi speciali.</p> <p>Il secondo comma si riferisce alla piccola società cooperativa, figura che, data la sua diffusione nella pratica, merita di essere mantenuta in vita autonomamente</p>
<p><b>2519. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società.</b></p> <p>[1] L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dei notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'articolo 2330.</p> <p>[2] Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332</p>	<p><b>2523.</b> <i>(Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società).</i></p> <p>Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.</p> <p>Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.</p> <p>Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.</p>	<p>La norma è analoga a quella prevista per le società di capitali.</p> <p>Il legislatore della riforma ha inteso ridurre i tempi per il deposito dell'atto costitutivo da parte del notaio da trenta a dieci giorni dal momento della sottoscrizione del documento, presso il Registro delle imprese</p>

(Segue)



Testo previgente	Testo attuale	Note
	Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332	
<p><b>2520. Variabilità dei soci e del capitale.</b></p> <p>[1] La variazione dei numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.</p> <p>[2] Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito.</p> <p>[3] Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare della propria quota</p>		Si rinvia al nuovo art. 2524 cc.
	<p><b>2524. (Variabilità del capitale).</b></p> <p>Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'art. 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo. La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli artt. 2438 e ss. L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori</p>	<p>La norma sul principio della cd. porta aperta è di stampo tradizionale e va integrata con successive previsioni della riforma sull'ammissione dei soci e sul trasferimento della partecipazione sociale. La riforma ha voluto introdurre anche la possibilità di un aumento del capitale a pagamento analogo a quello delle società di capitali, che è già previsto e praticato in alcuni settori. Il principio della porta aperta, infatti, affidato all'iniziativa dei terzi aspiranti soci, non soddisfa le esigenze finanziarie della società che potrebbe avere interesse ad aumentare il proprio capitale per specifiche necessità di impresa. Naturalmente, l'aumento di capitale ordinario a pagamento va coordinato con i principi generali della mutualità (limiti al possesso azio-</p>

(Segue)

Testo previgente	Testo attuale	Note
		<p>nario, requisiti dei soci, gradimento ecc.).</p> <p>Viene inoltre stabilita la espressa possibilità, peraltro già ampiamente praticata dalle cooperative di credito, di procedere ad aumenti di capitale con delibera di assemblea straordinaria e con diritto d'opzione concesso ai soci</p>
<p><b>2521. Quote ed azioni.</b></p> <p>[1] Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.</p> <p>[2] Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione.</p> <p>[3] Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate</p>	<p><b>2525. (Quote e azioni).</b></p> <p>Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.</p> <p>Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.</p> <p>L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.</p> <p>I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.</p> <p>Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354</p>	<p>L'articolo 2525 introduce nuovi limiti in materia di quote ed azioni. Innanzitutto il legislatore della riforma fissa il valore nominale minimo di venticinque euro di quote ed azioni e individua il valore nominale massimo, ma solo per le azioni, di cinquecento euro. Ulteriori limiti vengono inoltre posti al possesso individuale, per cui nessun socio potrà avere una quota a ottantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.</p> <p>Il suddetto limite potrà essere derogabile dallo statuto, ma solo nelle società cooperative con più di cinquecento soci, il cui tetto massimo potrà essere elevato fino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate dagli amministratori per conto del socio. I relativi diritti patrimoniali saranno destinati a riserva indivisibile.</p> <p>I suddetti limiti non si applicano, tra l'altro, ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi.</p> <p>Così come previsto all'art.5, n. 1, della l. 31 gennaio 1992, n. 59, anche ora "... nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate."</p> <p>In sostanza, la disposizione conferma la tendenza della disciplina pre-</p>

(Segue)

Testo previgente	Testo attuale	Note
	<p>e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.</p>	<p>vigente che prevede in tutte le cooperative limiti quantitativi al conferimento, valori minimi e massimi delle azioni, contenuto particolare delle stesse ecc. con alcuni ritocchi non essenziali</p>
	<p><b>2526.</b> <i>(Soci finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito).</i>  L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.  L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.  Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.  La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati</p>	<p>L'emissione di strumenti finanziari è possibile per le cooperative diverse da quelle riconosciute.  La facoltà di emettere strumenti finanziari spetta alle sole cooperative a finalità lucrative, con esclusione di quelle a mutualità prevalente.  Se alla cooperativa si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, possono essere offerti in sottoscrizione strumenti finanziari non partecipativi, ma solo a investitori qualificati, a fondi mutualistici e a fondi pensione costituiti da società cooperative.  Gli strumenti finanziari hanno preso il posto delle azioni di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa. Essi possono essere emessi sulla falsariga della disciplina prevista per le società per azioni e possono essere partecipativi.  Resta in vigore la disciplina previgente relativa ai titoli previsti dalla l. n. 59/1992 e quella relativa ai titoli obbligazionari.  Nel caso dei prestiti partecipativi non vi sono limiti all'investimento e la tutela per la società affinché i soci non cooperatori assumano il controllo della cooperativa avviene attraverso il divieto di attribuire a questa particolare categoria, non più di un terzo dei voti in ciascuna assemblea.  È espressamente previsto che anche i soci cooperatori possano sot-</p>

(Segue)